

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 848)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
e **Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CRAXI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro della Difesa**

(SPADOLINI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(GULLOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1984

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale,
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni
al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo bilaterale che viene sottoposto al procedimento di ratifica del Parlamento si ricollega al principio della Costituzione, il quale, nel regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, prevede che le modificazioni dei Patti lateranensi del 1929, accettate dalle due Parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L'Accordo firmato a Villa Madama il 18 febbraio 1984 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal cardinale Segretario di Stato, dopo successive fasi di una lunga e laboriosa trattativa iniziata nell'ottobre 1976 dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Andreotti, e conclusa nel febbraio di quest'anno dal Presidente del Consiglio, onorevole Bettino Craxi, adegua, applicando il procedimento di revisione bilaterale previsto, appunto, dall'articolo 7, comma secondo, della Costituzione, il regolamento dei rapporti Stato-Chiesa ai principi della Costituzione della Repubblica. Sia il procedimento che i contenuti dell'Accordo hanno formato oggetto, dall'ottobre 1967 al gennaio 1984, di successive discussioni e verifiche da parte del Parlamento, che ha avuto modo di cooperare costruttivamente ai negoziati in corso tra Governo e Santa Sede, dopo aver già ampiamente discusso i profili delle questioni da risolvere nei dibattiti del 1967, 1969 e 1971.

Le vicende del negoziato, anche con riferimento alle conclusioni cui giunse la Commissione di studio presieduta dal senatore Gonella nel novembre 1969 ed ai successivi schemi elaborati dal 1978 al 1983 dalle Commissioni italiana e vaticana incaricate di negoziare *ad referendum* proposte di modificazioni del Concordato lateranense, nonché alle risultanze della Commissione di studio nominata nel 1982 dal Presidente del Consiglio, senatore Spadolini, sono state ampiamente illustrate, nel corso del dibattito alla Camera e al Senato del 25, 26 e 27 gennaio scorso. Nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Villa Madama è stato sottolineato lo spirito dei nuovi accordi che hanno realizzato, nelle forme giuridiche stabilite dalla

Costituzione, tutte le potenzialità della stessa in ordine alle libertà di coscienza e di religione alla luce di una più matura concezione dei valori di laicità e di libertà, che può garantire alla vita religiosa, in tutte le sue espressioni, ed ai relativi interessi dei cittadini, una tutela più sicura ed una presenza più autonoma. Superfluo in proposito appare sottolineare il significato e l'importanza della soluzione, in una dimensione di effettivo superamento della logica confessionista dei Patti del '29, di una questione che ha lungamente segnato la vita della Repubblica. Una soluzione alla quale hanno contribuito l'azione di successivi Governi, l'interessamento attivo del Parlamento, ma anche la maturazione della coscienza civile nei laici e nei cattolici, consentendo l'auspicata attuazione del dettato costituzionale attraverso un articolato sistema di regolamentazione dei rapporti tra società civile e società religiosa che, al di là del tipo stesso di collegamento, consente ai cittadini, senza distinzione di credenze, di compiere, in piena e consolidata libertà, scelte religiose responsabili e consapevoli.

Il presente Accordo introduce, invero, molteplici e sostanziali innovazioni al testo del 1929, che viene integralmente sostituito dalle nuove disposizioni accettate dalle due Parti e fondate sull'espresso richiamo, nel preambolo, dei principi informatori dell'Accordo stesso: da parte dello Stato, tutti i principi sanciti dalla Costituzione; da parte della Chiesa, i principi del Concilio Vaticano II in tema di libertà religiosa e di rapporti con la « comunità politica » e quelli sanzionati dalla codificazione canonica del 1983. Tra i primi certamente significativo, anche come chiave di lettura dell'Accordo, quel paragrafo 76 della basilare costituzione conciliare « Gaudium et Spes » che definisce la distinzione ed autonomia reciproche della Chiesa e degli Stati nei rispettivi ambiti, auspicando la « sana collaborazione », ma dichiarando che la Chiesa non confida più nei privilegi offerti dall'autorità civile — in generale consacrati proprio nelle convenzioni concordatarie — ed è anzi disposta, onde non mettere in dubbio la sincerità della sua testimo-

nianza, a rinunciare anche all'esercizio di determinati diritti legittimamente acquisiti.

Il dato normativo che emerge dal richiamato preambolo è immediatamente valutabile nell'articolo 1 dell'Accordo, che, trascrivendo anche bilateralmente il principio costituzionale dell'indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, impegna le Parti al pieno rispetto di esso nei reciproci rapporti e nei rispettivi ordini — che l'Accordo stesso contribuisce a definire — e a quella collaborazione in vista della promozione umana e sociale auspicata dalla menzionata costituzione conciliare.

I primi tre paragrafi dell'articolo 2 ed il successivo articolo 3 sono una puntuale specificazione dei principi costituzionali comuni di libertà con riferimento alla Chiesa cattolica, alle sue strutture e istituzioni, ai suoi fedeli e alle loro associazioni, alla sua missione e alle sue attività, al suo esclusivo potere di nomina dei titolari di uffici ecclesiastici senza controlli statali. Si tratta, in altri termini, delle classiche « libertà della Chiesa » — in parte già riconosciute dagli articoli 1 e 2 del protocollo lateranense — non più fondate, come nel 1929, sulla specialità e sul privilegio confessionale, ma a tutti garantite dalla Carta costituzionale, a livello sia individuale che collettivo, e, in quanto tali, richiamate e riprodotte nel presente Accordo. Con riferimento, in particolare, all'articolo 3 va messo in evidenza quello che appare uno dei più significativi risultati sul piano della libertà religiosa e della separazione degli ordini rispettivi della Chiesa e dello Stato. Con la rinuncia, infatti, a qualsiasi forma di controllo statale, diretto o indiretto, preventivo o successivo, sulle autonome scelte ecclesiastiche di vescovi, parroci, abati, prelati, eccetera, e con la eliminazione dell'arcaico rito del giuramento dei vescovi al Capo dello Stato, il nuovo Concordato italiano si pone all'avanguardia, sotto questo profilo, dei concordati vigenti e degli stessi ordinamenti giuridici di molti Paesi europei.

Quanto al n. 4 dell'articolo 2, va segnalato il superamento della concezione lateranense di « sacralità » della città di Roma e delle sue conseguenze operative, sostituita dalla

oggettiva presa d'atto del « particolare significato » che i cattolici annettono alla capitale in quanto sede episcopale del Pontefice.

L'articolo 4 — che delinea la condizione giuridica del clero cattolico, senza peraltro dar vita ad alcuno *status* speciale, ricostruendo organicamente alcune delle prescrizioni lateranensi in tema di rinvio ed esonero dal servizio militare, di esercizio del ministero religioso nell'ipotesi di mobilitazione generale, di peculiarità della posizione degli ecclesiastici nello svolgimento del medesimo ministero — si caratterizza per la significativa innovazione del n. 1. Alla automatica esenzione dal servizio militare di ecclesiastici e religiosi (articolo 3, comma secondo, Concordato 1929), è infatti sostituita la libera scelta dei medesimi tra il prestare servizio militare, l'esserne esonerati o l'essere assegnati al servizio civile sostitutivo. In tale contesto va anche sottolineata l'abrogazione del noto articolo 5 del Concordato lateranense — che, tra l'altro, commina ai sacerdoti apostati o colpiti da pene ecclesiastiche l'immediata ed automatica esclusione da ogni insegnamento, ufficio od impiego ricoperti nella società civile — e del secondo comma del successivo articolo 43, che vieta agli ecclesiastici e ai religiosi l'iscrizione e la militanza nei partiti politici.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 riassumono sostanzialmente le previsioni lateranensi in tema di edifici con reale destinazione ad usi di culto pubblico, mentre il paragrafo 3 invita le autorità competenti a tener conto delle esigenze religiose dei cittadini — delle quali si farà portavoce l'autorità ecclesiastica — in materia di edificazione di nuove chiese e delle annesse opere parrocchiali.

L'articolo 6 sostituisce, invece, alla elencazione lateranense delle festività religiose civilmente riconosciute, la determinazione « aperta » delle medesime attraverso specifiche « intese » tra le Parti.

L'articolo 7 viene a sostituire con unica disposizione il complesso ed articolato sistema normativo del 1929 (articoli da 27 a 32, Concordato) integrato, nell'ordinamento italiano, dall'insieme delle leggi e dei regolamenti

di applicazione. Se il n. 1 si limita a richiamare e riaffermare il principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, il n. 2 delinea i principi del riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto e dei loro mutamenti sostanziali, mantenendo, ovviamente, ferma la personalità di quegli enti che ne siano già provvisti. Il paragrafo 3 stabilisce, invece, agli effetti tributari l'equiparazione degli enti ecclesiastici con fine di religione o culto e delle attività dirette ai medesimi fini con gli enti che perseguono finalità di beneficenza o istruzione, sottoponendo le attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici alle leggi ed al regime tributario comuni dello Stato italiano, nel rispetto della peculiare struttura degli enti stessi e delle finalità di religione o di culto perseguite. Il paragrafo 5 conserva specifica rilevanza ai controlli canonici sull'amministrazione degli enti e ribadisce la soggezione dei medesimi ai comuni controlli statali sugli acquisti delle persone giuridiche e il paragrafo 4 si limita a rinviare alla normativa vigente in materia di edifici aperti al culto, pubblicazioni di atti, affissioni e collette. Sostanziale l'innovazione contenuta nel paragrafo 6: le Parti, infatti, hanno istituito all'atto della firma dell'Accordo una Commissione paritetica con il compito di formulare direttamente entro sei mesi tutte le norme — da sottoporre all'approvazione delle Parti stesse — per la disciplina della generale materia degli enti e dei beni ecclesiastici e per la riforma degli impegni finanziari dello Stato e dei controlli del medesimo nella gestione patrimoniale di tali enti. Alle norme elaborate dalla Commissione ed approvate dalle Parti è rimessa, pertanto, la generale e organica regolamentazione di questa vasta materia.

Profondi cambiamenti registra il successivo articolo 8, che disciplina la questione matrimoniale.

Una sistemazione nuova è stata data a tale materia anche a seguito dei mutamenti normativi e di costume verificatisi negli ultimi decenni e delle importanti sentenze della Corte costituzionale del 1982.

La disciplina concordataria — che recepisce anche alcuni elementi della legislazione interna del 1929 — è complessa, ma può dirsi ispirata a tre direttive. In primo luogo, si è definito un equilibrato collegamento tra ordinamento canonico e ordinamento civile in materia di trascrizione. È previsto, infatti, che la trascrizione del matrimonio cattolico possa aver luogo solo ove non sussistano condizioni o impedimenti civili che la legge dello Stato consideri non superabili. Soprattutto, poi, la trascrizione che sia effettuata tardivamente è subordinata alla volontà dei coniugi e, comunque, alla non opposizione di uno di essi: si è, così, tenuto conto del rispetto di un fondamentale diritto di libera scelta e autonomia dei cittadini.

In altri termini, libera la Chiesa di ammettere al matrimonio i fedeli secondo le proprie norme, l'obbligo dello Stato sarà quello di riconoscere gli effetti civili solo a quei matrimoni che avrebbero potuto essere celebrati anche davanti all'ufficiale di stato civile, onde la capacità dei singoli cittadini, per celebrare un matrimonio che sia valido nei due ordini, è oggetto di una duplice disciplina: da parte delle norme canoniche, per l'ordinamento della Chiesa; da parte di quelle civili, per l'ordinamento dello Stato. Viene, inoltre, eliminata l'automaticità della trascrizione civile, mentre resta esclusa quella tardiva dell'incapace, che non può esprimere un valido consenso, e, ancor più, la trascrizione *post mortem*.

Una seconda innovazione, forse la più qualificante, del testo di modificazioni è relativa alla fine della esclusività della giurisdizione ecclesiastica sulle nullità matrimoniali, sanzionata dall'abrogazione dell'articolo 34, comma quarto, del testo del 1929. Sul punto, mentre il testo del '29 riservava esplicitamente la trattazione delle cause di nullità ai tribunali della Chiesa, la revisione del Concordato si è presto indirizzata nel senso di consentire ai cittadini di sottrarsi al regime canonico, anche per rispettare in questo modo la libertà di coscienza di ciascuno. Già nel 1978, in sede di dibattito sulla bozza di revisione al Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Andreotti, segnalava questa oppor-

tunità affermando che non si poteva « costringere una persona, che voglia uscirne, alla soggezione ad un sistema giuridico proprio dei fedeli »: il testo dell'Accordo di Villa Madama conferma questa opzione con il richiamo, nell'articolo 8, n. 2, e nel Protocollo addizionale, agli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile.

Infine, l'Accordo disciplina la possibilità di efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità in armonia con le indicazioni contenute nelle note sentenze della Corte costituzionale. In particolare, qualora le parti scelgano di adire i tribunali della Chiesa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio, l'eventuale sentenza canonica definitiva diverrà efficace civilmente mediante un vero giudizio di delibazione che accerterà che siano stati rispettati i diritti degli interessati ad agire e resistere in giudizio e che nelle sentenze canoniche non siano contenute disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. La specificità dell'ordinamento canonico ha, peraltro, suggerito alcuni adattamenti del procedimento di delibazione indicati nel punto 4, lettera b), del Protocollo addizionale.

Spetterà, successivamente, alla legge di attuazione dettare una specifica disciplina della materia matrimoniale coerente con i principi dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

L'articolo 9 del nuovo Accordo regola i complessi e molteplici problemi scolastici. Innanzitutto, mutuando anche formalmente il principio dell'articolo 33 della Costituzione, la norma riferisce alla Chiesa il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nei limiti della previsione costituzionale, garantendo alle scuole che ottengano la parità le libertà e i diritti previsti dalla Costituzione (n. 1). La Repubblica, inoltre, continua ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica in tutte le scuole pubbliche non universitarie. Va segnalata, in proposito, l'unificazione del sistema con la previsione dell'insegnamento autonomo anche nelle scuole materne ed elementari — dove verrà, pertanto, a cessare il così detto insegnamento diffuso — nonchè la sostituzione dell'attuale diritto all'esonero dall'istruzione religiosa con la ga-

ranzia della piena libertà di coscienza e della responsabilità dei genitori nell'esercizio del diritto di scelta in ordine all'avvalersi o al non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, in armonia con i principi costituzionali di uguaglianza giuridica e di libertà di coscienza e di religione, e senza che la scelta, ove operata, possa dar luogo ad alcuna discriminazione (n. 2). In proposito, il punto 5 del Protocollo addizionale, nel regolare la nomina degli insegnanti e le modalità di istituzione dell'insegnamento, prevede che i programmi, l'organizzazione, i criteri per la scelta dei testi scolastici e i profili della qualificazione professionale degli insegnanti vengano determinati con successiva, apposita intesa tra le autorità italiane competenti e la Conferenza episcopale.

Una innovazione di non modesto significato, se si tiene conto che il testo del 1929 lasciava alla integrale competenza della Chiesa tutte queste delicate materie.

Con l'articolo 10 si garantisce l'autonomia della Chiesa cattolica nel campo della formazione nelle discipline specifiche e pertinenti dell'ordine ecclesiastico: i relativi istituti continuano a dipendere unicamente dalle autorità ecclesiastiche; i titoli accademici in teologia sono riconosciuti dallo Stato, mentre quelli nelle altre discipline « ecclesiastiche » dovranno essere ulteriormente determinati d'intesa tra le Parti; le nomine dei docenti della Università cattolica del Sacro Cuore continuano ad essere subordinate al gradimento della competente autorità ecclesiastica sotto il solo profilo religioso e non più anche dal punto di vista « morale », come previsto dall'articolo 38 del testo del 1929.

Di notevole importanza quanto stabilito nell'articolo 11, ispirato al principio del soddisfacimento delle esigenze religiose dei cittadini anche in situazioni particolari o d'eccezione, articolo che, con un unico e sintetico riferimento alle diverse situazioni unificate dall'omogeneità delle finalità perseguite e non dall'istituzione in sè, pone in primo piano l'interesse religioso delle persone di religione cattolica presenti nelle forze armate, di polizia o assimilate, negli ospeda-

li, nelle case di cura o di assistenza pubbliche e negli istituti di pena e prevenzione. Quanto allo stato giuridico e agli organici degli ecclesiastici che la Chiesa designerà a tali fini, vi si provvederà con specifiche intese tra le autorità competenti, ai diversi livelli, delle due Parti contraenti.

Rilevante anche il principio informatore del successivo articolo 12: collaborazione tra Stato e Chiesa per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Data, peraltro, la particolare destinazione culturale dei beni culturali d'interesse religioso di proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastici, in sede di applicazione della legislazione unilaterale in una materia costituzionalmente tutelata, le Parti concorderanno opportune disposizioni che salvaguardino la fruibilità di beni diretti a favorire il soddisfacimento degli interessi religiosi dei cittadini. La Santa Sede si impegna, dal canto suo, ad agevolare la consultazione di archivi e biblioteche ecclesiastici, alla cui conservazione lo Stato potrà collaborare d'intesa con la Chiesa (n. 1). Pienamente in armonia con i principi costituzionali, ora, la norma relativa al regime delle sole catacombe cristiane e non più, come nel testo del 1929, di tutte le catacombe esistenti nel suolo di Roma e in altre parti del Paese (n. 2).

Usuali, infine, le disposizioni degli articoli 13, n. 1, e 14 relative alla esecuzione ed interpretazione dell'Accordo. Di notevole rilievo l'articolo 13, n. 2, che, nel prevedere ulteriori accordi tra le due Parti, li situa sia a livello di « accordi » tra le Parti stesse, sia a livello di « intese » tra la Conferenza episcopale italiana e le autorità dello Stato competenti a regolare materie determinate. Si tratta di innovazione significativa nello spirito sia del ruolo assunto dalle Conferenze episcopali con il Concilio Vaticano II e con il codice di diritto canonico del 1983, sia dei diversi livelli di organizzazione previsti dall'ordinamento dello Stato.

Dell'Accordo è parte integrante il Protocollo addizionale, firmato contestualmente, con il quale le Parti, al fine di assicurare la migliore applicazione del Trattato lateranense e delle modificazioni convenute del Concordato e di evitare difficoltà di inter-

pretazione, hanno formalizzato comuni dichiarazioni in relazione a specifiche norme dell'Accordo stesso. In particolare la Santa Sede ha preso atto che, con il nuovo ordinamento costituzionale, ha cessato di essere in vigore il principio della religione cattolica come sola religione dello Stato riaffermato dall'articolo 1 del Trattato lateranense (n. 1) ed ha preso occasione dalla revisione del Concordato per dichiararsi d'accordo sulla interpretazione da dare all'articolo 23, capoverso, del medesimo Trattato nel senso che l'efficacia giuridica anche a tutti gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici relativi ad ecclesiastici e religiosi non può, ovviamente, violare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani (n. 2, lettera c). La Repubblica, dal canto suo, ha assicurato la comunicazione alle autorità ecclesiastiche di procedimenti penali a carico di ecclesiastici (n. 2, lettera b) ed ha escluso la conversione di beni immobili ecclesiastici salvo accordo con le autorità della Chiesa. Con il n. 4 si è precisato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, quali debbano intendersi come impedimenti inderogabili per la legge civile (lettera a) e si sono indicati gli adattamenti del procedimento di delibazione disciplinato dagli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile connessi alla specificità dell'ordinamento canonico matrimoniale (lettera b), mentre si è regolata l'applicazione delle nuove norme ai matrimoni celebrati prima dell'entrata in vigore dell'Accordo (lettera c). Del n. 5 — che integra il dettato dell'articolo 9 — si è già detto a proposito di tale norma, mentre il n. 6 collega l'articolo 10, paragrafo 3, dell'Accordo stesso alla giurisprudenza costituzionale in materia. Il n. 7, conclusivo, prevede opportune consultazioni tra le Parti per l'attuazione, nel rispettivo ordinamento giuridico, delle disposizioni dell'Accordo del 18 febbraio 1984.

Vanno segnalate, infine, alcune delle numerose disposizioni del Concordato lateranense non riprodotte nel testo dell'Accordo del 1984 e, quindi, abrogate a termini dell'articolo 13, n. 1. Prescindendo dalle già ricordate norme sul carattere sacro della città di Roma (art. 1, comma secondo) e sulle

discriminanti incapacità ed esclusioni degli ecclesiastici (articoli 4 e 5), va richiamata la abrogazione dei privilegi degli ecclesiastici e dei religiosi in caso di arresto e condanna (art. 8, commi secondo e terzo); l'eliminazione dell'obbligo di preghiera nelle festività per la prosperità del Capo dello Stato e dello Stato stesso (art. 12); l'abrogazione dell'articolo 15 relativo al Capitolo della Chiesa del Pantheon e dell'articolo 16, che imponeva la revisione delle circoscrizioni diocesane; il superamento del già menzionato nulla osta governativo per le nomine dei vescovi (art. 19) e dei parroci (art. 21), del giuramento di fedeltà dei primi al Capo dello Stato (art. 20) e della facoltà del Governo italiano di chiedere, per gravi ragioni, la rimozione dei secondi (art. 21); l'abrogazione di quelle norme che hanno già esaurito la loro funzione (articoli 24, 25, 28) o che non sono più applicabili per la trasformazione dello Stato (art. 37) o per il palese contrasto con il dettato costituzionale (articoli 42, 43). Vanno ancora segnalate la abrogazione dell'articolo 34, commi quarto — anche con riferimento alle dispense dei matrimoni rati e non consumati — e settimo, la eliminazione del principio dell'insegnamento della dottrina cattolica come « fonamen-

to e coronamento dell'istruzione pubblica » (art. 36, comma primo) e la conservazione solo in via transitoria, fino cioè alla entrata in vigore della disciplina demandata alla Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici, degli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del testo concordatario lateranense.

Si tratta di una riforma che modifica profondamente il sistema generale dei rapporti Stato-Chiesa, il quale viene a configurarsi come una « cornice » di principi essenzialmente direttivi caratterizzata dalla aconfessionalità dell'ordinamento costituzionale, dalla libertà e volontarietà dei comportamenti individuali, dall'articolazione su piani anche diversi da quello esclusivo delle alte Parti contraenti del collegamento bilaterale, costituzionalmente previsto per tutte le confessioni religiose, tra lo Stato e la Chiesa cattolica.

Atteso che l'Accordo in questione tra la Repubblica e la Santa Sede, nella sua globalità, risolve la vasta e complessa problematica concordataria tenendo adeguatamente conto delle legittime aspettative delle due Parti e che, comunque, può considerarsi di piena soddisfazione per l'Italia, si raccomanda la sollecita approvazione del relativo provvedimento di autorizzazione alla ratifica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

Art. 2.

Piena e intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'Accordo stesso.

ACCORDO

LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

tenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;

avendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità politica, nonchè la nuova codificazione del diritto canonico;

considerato inoltre che, in forza del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale;

hanno riconosciuto l'opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:

Art. 1.

La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonchè della giurisdizione in materia ecclesiastica.

2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa.

3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

4. La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità.

Art. 3.

1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.

2. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall'autorità ecclesiastica. Quest'ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.

3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

Art. 4.

1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.

2. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure, subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.

3. Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università italiane.

4. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.

Art. 5.

1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica.

3. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Art. 6.

La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti.

Art. 7.

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.

5. L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di

questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche.

6. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici.

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

Art. 8.

1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società.

Art. 9.

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Art. 10.

1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.

2. I titoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede, sono riconosciuti dallo Stato.

Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia.

3. Le nomine dei docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica.

Art. 11.

1. La Repubblica italiana assicura che l'appartenenza alle forze armate, alla polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.

2. L'assistenza spirituale ai medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

Art. 12.

1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico.

Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concluderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Art. 13.

1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.

2. Ulteriori materie per le quali si manifesti l'esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14.

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di comune intesa:

1. In relazione all'articolo 1

Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.

2. In relazione all'articolo 4

a) Con riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'articolo 11.

b) La Repubblica italiana assicura che l'autorità giudiziaria darà comunicazione all'autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

c) La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.

3. In relazione all'articolo 7

a) La Repubblica italiana assicura che resterà escluso l'obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora ricorrano particolari ragioni.

b) La Commissione paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla firma del presente Accordo.

4. In relazione all'articolo 8

a) Ai fini dell'applicazione del n. 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

- 1) l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- 2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- 3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

b) Con riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, che in esso ha avuto origine. In particolare:

- 1) si dovrà tener conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si è svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
- 2) si considera sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il diritto canonico;
- 3) si intende che in ogni caso non si procederà al riesame del merito.

c) Le disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.

5. In relazione all'articolo 9

a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni — da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.

Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.

b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana verranno determinati:

- 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche;
- 2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;

3) i criteri per la scelta dei libri di testo;

4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.

c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.

6. *In relazione all'articolo 10*

La Repubblica italiana, nell'interpretazione del n. 3 — che non innova l'articolo 38 del Concordato dell'11 febbraio 1929 — si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.

7. *In relazione all'articolo 13, n. 1*

Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l'attuazione, nel rispettivo ordine, delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.

Roma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.